



Provincia di Pordenone

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

Settore Tutela Ambientale

Servizio gestione rifiuti

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI
IN MATERIA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

*Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 45 del 27.11.2008 (dichiarata immediatamente eseguibile)
ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.*

Indice

Art. 1 - Finalità	pag. 1
Art. 2 - Ambito di applicazione	pag. 1
Art. 3 - Soggetti beneficiari	pag. 1
Art. 4 - Utilizzo del fondo regionale	pag. 2
Art. 5 - Impiego di fondi propri	pag. 2
Art. 6 - Criteri di ripartizione contributi	pag. 2
Art. 7 - Misura del contributo	pag. 3
Art. 8 - Presentazione domande	pag. 3
Art. 9 - Ammissibilità istanze	pag. 4
Art. 10 - Valutazione domande	pag. 5
Art. 11 - Assegnazione contributi	pag. 5
Art. 12 - Presentazione della documentazione ai fini della concessione del contributo	pag. 6
Art. 13 - Concessione del contributo	pag. 6
Art. 14 - Erogazione del contributo	pag. 7
Art. 15 - Rendicontazione della spesa sostenuta	pag. 7
Art. 16 - Revoca d'ufficio del contributo e rinuncia volontaria al contributo	pag. 9
Art. 17 - Utilizzo minori spese	pag. 9
Art. 18 - Entrata in vigore	pag. 9

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri generali di distribuzione del fondo regionale annualmente assegnato alla Provincia ai sensi dell'art. 32 della L.R. 07.09.1987, n. 30 e s.m.i. e di utilizzo di eventuali fondi di cui all'art. 6, comma 4, della L.R. 24.01.1997, n. 5, per finanziamenti agli Enti Locali in materia di raccolta differenziata degli stessi, nonché i criteri e le modalità di assegnazione, concessione e rendicontazione dei contributi, con specifico riferimento agli interventi di cui al successivo art. 2.

2. Esso è articolato nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Tit. II della L.R. 20.03.2000, n. 7 e s.m.i. (*procedimento amministrativo concernente la concessione ed erogazione di contributi*), in ottemperanza alle disposizioni della L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m.i. (*legge quadro sui lavori pubblici, in particolare Capi XI e XII*), alle disposizioni normative in materia di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, alla L.R. 18.08.2005, n. 25, al D.M. 08.04.2008, ai Piani Regionali di gestione dei rifiuti e dei relativi Programmi Provinciali attuativi, nonché alle eventuali successive norme di settore che possono intervenire dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. La Provincia approva annualmente il riparto dei fondi regionali trasferiti mediante l'assegnazione di contributi in conto capitale ed in spesa corrente agli Enti di cui al successivo articolo 3 in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani.

2. Tali contributi sono destinati a finanziare sia spese in conto capitale che spese in parte corrente e finalizzati esclusivamente alla realizzazione delle seguenti tipologie di interventi:

a) sensibilizzazione della popolazione, con particolare riferimento a quella scolastica, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, di cui al successivo art. 6, comma 1.

b) acquisto di attrezzature necessarie per la raccolta dei rifiuti urbani e/o per la raccolta differenziata degli stessi, di cui al successivo articolo 6, comma 2.

Rientrano in tale ambito esclusivamente i rifiuti classificati urbani ai sensi del D.Lgs. 152/06.

c) predisposizione di apposite aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti ingombranti di provenienza domestica e/o di altre tipologie di rifiuti urbani per i quali è prevista la raccolta differenziata, di cui al successivo articolo 6, comma 3.

In tale ambito rientrano le piazzole ecologiche o ecocentri così come definiti nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti ed i centri di raccolta così come definiti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal D.M. 08.04.2008.

Tali strutture d'ora innanzi saranno sinteticamente identificate come *centri di raccolta*.

Art. 3
(Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare istanza di concessione contributiva i Comuni, loro Consorzi, e la Comunità Montana del Friuli Occidentale.

Art. 4
(Utilizzo del fondo regionale)

1. Secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 32 della L.R. 30/87, con legge finanziaria regionale è determinata annualmente l'entità del trasferimento alle Amministrazioni provinciali

2. Il 90% del fondo regionale assegnato sarà destinato ai trasferimenti per le spese in conto capitale (attrezzature e *centri di raccolta*), il restante 10% ai trasferimenti in parte corrente per le campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata.

Il fondo come sopra determinato potrà essere diversamente ripartito tra spese in conto capitale e spese correnti con deliberazione di Giunta Provinciale da assumersi entro il 31 ottobre dell'anno precedente al riparto.

3. La parte riservata ai trasferimenti per le spese d'investimento sarà destinata, per una quota orientativamente fissata al 70% al finanziamento degli interventi relativi ai *centri di raccolta* ed il restante 30% al finanziamento degli acquisti di contenitori, cassonetti, container ed altre attrezzature atte alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Le percentuali come sopra distribuite potranno essere variate dalla Giunta Provinciale sulla base della valutazione complessiva delle istanze pervenute e delle risorse finanziarie disponibili, al fine di concorrere al totale impiego dei fondi.

4. Al fondo regionale annualmente trasferito e destinato come indicato ai commi precedenti si aggiungono le eventuali rispettive disponibilità finanziarie residue derivanti da economie o minori spese verificatesi in sede di precedenti riparti.

Art. 5
(Impiego di fondi propri)

1. La quota parte del fondo regionale di cui al comma 3. del precedente articolo, riservata al finanziamento dei *centri di raccolta*, potrà essere integrata, su decisione della Giunta Provinciale, dagli introiti di cui all'art. 6, comma 4, della L.R. 24.01.1997, n. 5 (cosiddetti *fondi ecotassa*), annualmente accertati e/o conseguenti a disponibilità residue derivanti da risparmi o mancati utilizzi rilevati in sede di precedenti riparti o assegnazioni.

Art. 6
(Criteri di ripartizione contributi)

1. In ordine alla valutazione delle istanze relative alle **campagne di sensibilizzazione** ed informazione saranno assegnate le seguenti priorità in rapporto a specifiche iniziative individuate in riferimento all'utenza cui sono rivolte e alle modalità e obiettivi dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani:

1. attività didattica presso le scuole o iniziative che coinvolgono esclusivamente la popolazione scolastica;
2. incontri con la cittadinanza;
3. altre iniziative aventi comunque l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla necessità della raccolta differenziata, come la realizzazione di guide, opuscoli, calendari, ecc..

La spesa massima ammissibile a contributo è fissata in € 0,50 per abitante oltre alla somma fissa di € 6.000,00.

2. In ordine alla valutazione delle istanze relative all'acquisto delle **attrezzature** saranno assegnate le seguenti priorità in relazione alle specifiche forniture di beni:

A. - Attrezzature da ubicarsi presso i *centri di raccolta*:

- a. contenitori per rifiuti pericolosi e non pericolosi (es. container, benne, contenitori per oli);
- b. altre attrezzature.

B. - Cassonetti e contenitori "multimateriale" rispettanti le indicazioni contenute nelle Tabelle 4.10 e 4.11 del Paragrafo 4.2.2. del "Programma provinciale attuativo del Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio", approvato con D.P.Reg. n. 254/Pres. del 13.08.2007:

- a. contenitori domiciliari per la raccolta dei rifiuti urbani (raccolta porta a porta);
- b. contenitori per il compostaggio domestico del verde;
- c. cassonetti, campane, contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti differenziati (es. carta, plastica, vetro, lattine);
- d. cassonetti per la raccolta del rifiuto residuo ("secco" non riciclabile).

La spesa massima ammissibile a contributo è fissata in € 5,00 per abitante + la somma fissa di € 6000,00 per le attrezzature di cui alla priorità 1. e di € 2,00 per abitante + la somma fissa di € 6.000,00 per le attrezzature di cui alla priorità 2.

3. In ordine alla valutazione delle istanze relative alla realizzazione dei "**centri di raccolta**", saranno assegnate le seguenti priorità in relazione all'esecuzione di specifiche opere o lavori:

- a. messa a norma di strutture esistenti autorizzate ex D.Lgs. 152/06 o approvate ex D.M. 08.04.2008;
- b. completamento e/o ampliamento di aree esistenti autorizzate ex D.Lgs. 152/06 o approvate ex D.M. 08.04.2008;
- c. interventi di adeguamento di strutture esistenti per le quali è in corso l'istruttoria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione ex D.Lgs. 152/06 o ex D.M. 08.04.2008 pervenute entro il termine di cui all'art. 19 della L.R. 25/2005.
- d. costruzione di nuova struttura o di opere di completamento da autorizzarsi ai sensi delle normative succitate.

La spesa massima ammissibile a contributo è fissata in € 90.000,00.

Art. 7

(Misura del contributo)

1. La Provincia è autorizzata a concedere contributi, sia in conto capitale che in spesa corrente, fino all'80% delle spese massime ammissibili attribuite per ciascuna tipologia d'intervento specificatamente riportate nel precedente articolo.

2. Il contributo concesso non potrà superare l'80% della spesa ammissibile o, se inferiore, dell'importo indicato nell'istanza contributiva.

Art. 8

(Presentazione domande)

1. Ogni soggetto può presentare più domande in relazione alle opere, forniture o servizi di cui al precedente art. 2.

2. In caso di istanza inoltrata dalla Comunità Montana del Friuli Occidentale o da Consorzi per interventi proposti dai Comuni ricompresi nel proprio ambito territoriale, sarà data priorità alle richieste presentate dai Comuni stessi qualora questi presentino istanza singolarmente per analoghi interventi.

3. Le domande di contributo, da redigersi preferibilmente in conformità alla modulistica eventualmente predisposta dall'Amministrazione Provinciale di Pordenone, devono contenere l'indicazione della data di compilazione e recare in calce la sottoscrizione autentica del legale rappresentante dell'Ente o da suo delegato.

4. Le domande devono pervenire alla Provincia, a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 marzo di ogni anno.

5. La presentazione delle istanze può avvenire o con trasmissione attraverso le vie postali oppure con consegna *brevi manu* al personale addetto. Qualora tale termine venga a scadere in un giorno non lavorativo per l'Ufficio competente, sarà prorogato al giorno lavorativo seguente. Nel caso di inoltro attraverso raccomandata A/R farà fede il timbro di spedizione.

6. L'istanza di contributo, presentata a firma del soggetto competente, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- eventuale deliberazione dell'organo competente che autorizzi il legale rappresentante ad inoltrare l'istanza di contributo per l'anno di riferimento;
- relazione tecnico-illustrativa delle iniziative, forniture o opere (*centri di raccolta*) che si prevedono di realizzare, con l'indicazione per queste ultime dei riferimenti normativi di approvazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 o del D.M. 02.04.2008;
- preventivo di spesa (*con suddivisione delle voci in ordine alla tipologia di iniziativa o forniture di beni per le istanze relative alle campagne di sensibilizzazione e agli acquisti di attrezzature*);
- corografia e planimetria (*documento richiesto esclusivamente per le istanze relative ai centri di raccolta*).

Art. 9 **(Ammissibilità istanze)**

1. Le domande che pervengono alla Provincia oltre il termine di cui al precedente sono dichiarate automaticamente inammissibili.

2. Sono altresì dichiarate automaticamente inammissibili le domande presentate aventi ad oggetto opere/lavori/forniture/servizi non rientranti fra le tipologie finanziabili di cui all'art. 6.

3. Dell'inammissibilità a contributo di cui ai precedenti commi è data puntuale comunicazione ai soggetti interessati.

4. Le domande pervenute entro i termini, presentate prive di sottoscrizione autentica oppure sprovviste di uno o più tra gli allegati obbligatoriamente richiesti dal precedente articolo, vanno regolarizzate dall'Ente interessato entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta provinciale, a pena di esclusione.

5. Le domande correttamente predisposte e regolarmente pervenute entro i termini previsti contribuiscono a formare nel loro insieme gli elenchi delle domande ammissibili a contributo per l'anno di riferimento, distinti per tipologia di attività finanziabile.

Per tutte le domande che vi sono inserite vengono indicati gli estremi identificativi del soggetto istante, la descrizione sintetica dell'intervento per il quale viene richiesto il contributo e la specificazione della spesa sommariamente prevista.

Art. 10
(Valutazione domande)

1. Sulla base delle istanze ammissibili l'Ufficio procede, per ciascuna tipologia di intervento oggetto di contribuzione, alla stesura di una graduatoria delle domande stesse, formulata applicando i criteri di priorità previsti dall'art. 6.
2. A seguito di tale graduatoria l'Ufficio elabora, in relazione alle reali disponibilità finanziarie accertate secondo quanto stabilito con i precedenti articoli 4 e 5, uno schema di ripartizione dei contributi (*ipotesi di riparto*) calcolati in rapporto all'entità della spesa ammissibile ed alla percentuale contributiva assegnata nel rispetto del limite massimo previsto dall'art. 7.
3. La proposta di riparto dovrà prevedere un'ipotesi di assegnazioni contributive tale da impiegare per intero, per quanto possibile, le risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento.
4. Nel caso in cui i fondi disponibili non permettono una ripartizione di contributi sufficientemente soddisfacenti in rapporto alla proporzionalità del contributo proposto e l'importo della spesa prevista dall'Ente istante, è prevista l'applicazione del criterio della rotazione, in base al quale sono preferiti i soggetti che nel precedente riparto non hanno ottenuto alcun contributo per la medesima finalità .
5. Le risorse eccedenti l'ammontare necessario alla copertura dei contributi proposti per ciascuna tipologia di attività finanziabile e non impiegabili altrimenti saranno destinate ai fini del primo successivo riparto utile.

Art. 11
(Assegnazione contributi)

1. L'assegnazione dei contributi è una fase procedimentale che si conclude con l'approvazione del riparto dei finanziamenti assegnati per l'anno di riferimento e distinti per tipologia di intervento di cui all'art. 2. Tale fase è sequenzialmente articolata con le seguenti modalità:
 - a) formulazione di un rapporto istruttorio redatto dal Dirigente competente o suo delegato in cui figurano la graduatoria di merito, per ogni attività finanziabile, delle rispettive domande ammissibili a contributo, lo schema di ripartizione dei relativi finanziamenti proposti e una relazione da cui emergano le "linee di indirizzo" adottate per la stesura della proposta di riparto;
 - b) decisione della Giunta Provinciale incentrata sui contenuti proposti con il rapporto dirigenziale;
 - c) determinazione del Dirigente competente di approvazione del riparto dei contributi.
Nel caso l'Amministrazione ritenga di disporre diversamente il riparto dei fondi, fermo restando il limite massimo concedibile di cui all'art. 7, la Giunta Provinciale provvederà con propria deliberazione.
2. Il Dirigente competente provvede ad informare i beneficiari di contributo ed i non beneficiari circa l'esito delle rispettive domande. La comunicazione di non assegnazione contributiva corrisponde ad archiviazione della relativa istanza.
3. La comunicazione ai soggetti beneficiari contiene l'indicazione della documentazione da presentare ai fini della concessione del contributo nonché la precisazione del termine entro cui detta documentazione deve pervenire all'Amministrazione Provinciale.

Art. 12

(Presentazione della documentazione ai fini della concessione del contributo)

1. In relazione alla realizzazione delle campagne di sensibilizzazione della popolazione e all'acquisto delle attrezzature la concessione del contributo è subordinata alla presentazione dell'atto o degli atti, regolarmente esecutivo/i con cui l'Ente beneficiario ha proceduto all'aggiudicazione delle forniture o dei servizi, oltre alle integrazioni documentali richieste dall'Ufficio competente ai sensi della normativa vigente.

2. Per quanto riguarda l'esecuzione di opere o lavori afferenti la realizzazione dei *centri di raccolta*, la concessione del contributo è subordinata al rilascio dell'autorizzazione provinciale di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 o alla presentazione del provvedimento dell'Ente beneficiario di approvazione dell'area ai sensi del D.M. 08.04.2008.

Tale documentazione è corredata dagli elaborati progettuali relativi all'opera o ai lavori oggetto del finanziamento provinciale, cui si aggiungono le integrazioni documentali richieste dall'Ufficio competente ai sensi della normativa vigente.

3. La documentazione di cui ai commi precedenti deve pervenire entro 6 (sei) mesi dalla data di comunicazione dell'assegnazione contributiva.

In relazione alle opere riguardanti i *centri di raccolta* approvati ai sensi del D.Lgs. 152/06 il termine di cui sopra decorre dalla data di comunicazione dell'avvenuta adozione del provvedimento provinciale autorizzativo.

Tale termine ha carattere perentorio.

4. Il termine di cui ai commi precedenti può essere prorogato dal Dirigente competente fino ad un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi da concedere in una o più soluzioni.

Anche il termine così prorogato ha carattere perentorio.

Ulteriori proroghe potranno essere concesse discrezionalmente dalla Giunta Provinciale.

5. La documentazione richiesta ai fini della concessione del contributo assegnato e le eventuali richieste di proroga, da presentarsi nelle modalità di cui all'articolo 8, comma 5. del presente Regolamento, devono perentoriamente pervenire alla Provincia entro la scadenza del termine che si chiede di procrastinare.

6. Non è ammessa la destinazione del contributo assegnato, né totale né parziale, a favore di altre opere, lavori, forniture o servizi.

7. Le iniziative per le quali è stata comunicata l'assegnazione contributiva non possono essere avviate prima dell'adozione del provvedimento provinciale di concessione del contributo.

Art. 13

(Concessione del contributo)

1. La concessione viene disposta in via definitiva giusta determina del Dirigente competente, una volta che si sia proceduto d'ufficio a verificare la regolarità tecnico-amministrativa degli atti presentati, ad accertare la conformità tra le finalità effettive dell'intervento da eseguirsi e quelle sottese all'iniziativa ammessa a contribuzione nonché a determinare la spesa ammissibile a contributo.

2. In relazione agli interventi riguardanti la realizzazione dei *centri di raccolta*, la concessione è afferente all'opera nel suo complesso e non attiene a singole voci o importi progettuali.

3. Il contributo viene concesso nella misura percentuale attribuita in sede di assegnazione del finanziamento, calcolata sulla spesa quantificata ammissibile a contributo in via definitiva.

4. La quantificazione della spesa ritenuta ammissibile in via definitiva è data dall'importo impegnato dal soggetto beneficiario e specificatamente indicato nell'atto di aggiudicazione delle forniture o servizi e di approvazione dei progetti per quanto riguarda le opere o lavori. Per quest'ultimi interventi la quantificazione della spesa è vincolata inoltre dalla computazione delle seguenti voci desumibili dal progetto:

- lavori a base d'asta (compresi gli oneri per la sicurezza) ;
- I.V.A. (*calcolata sulle voci a) e b)*;
- Spese tecniche, generali e di collaudo (*calcolate sulle voci a) e b)* nelle misure massime percentuali indicate nel D.P.Reg. 20.12.2005, n. 0453/Pres. – Tabella A, da combinarsi con le classificazioni di cui al D.P.R. 25.01.2000, n. 34 – Allegato A;
- Imprevisti, premi di accelerazione e costituzione fondo per accordi bonari (*calcolati sulle voci a) e b)* nella misura massima del 10%;
- Ricerche ed indagini preliminari (*calcolate sulle voci a) e b)* nella misura massima del 5%.

5. Nel caso in cui le somme impegnate dal soggetto beneficiario siano inferiori alla spesa ammissibile a contributo originariamente determinata, tali somme quantificheranno la nuova spesa ritenuta ammissibile in via definitiva, in relazione alla quale il contributo verrà rideterminato nella misura percentuale a suo tempo attribuita.

Viceversa, in caso di maggiori spese impegnate, la spesa ritenuta ammissibile in via definitiva sarà quella quantificata in sede di assegnazione del contributo.

6. Qualora l'ufficio rilevi la non corrispondenza fra gli interventi (opere, forniture o servizi) indicati nella documentazione inviata e quelli per i quali è stato assegnato il contributo, il Dirigente competente, con proprio idoneo provvedimento, dispone la revoca totale o parziale del contributo assegnato ed il disimpegno della rispettiva somma precedentemente stanziata a bilancio

7. Non è ammessa la destinazione del contributo concesso, né totale né parziale, a favore di altre opere, lavori, forniture o servizi.

8. Il Dirigente competente provvede ad inviare all'Ente beneficiario copia del provvedimento dirigenziale di concessione del contributo spettante. La comunicazione di concessione contiene l'indicazione della documentazione da presentare ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta nonché la precisazione del termine entro cui detta documentazione deve pervenire all'Amministrazione Provinciale.

Art. 14

(Erogazione del contributo)

1. Il contributo è erogato in unica soluzione sulla base di ordinanza del Dirigente competente da emettersi ad esecutività della determinazione dirigenziale di concessione.

Art. 15

(Rendicontazione della spesa sostenuta)

1. Con la determina dirigenziale di concessione del contributo vengono fissati i termini entro i quali gli Enti beneficiari devono presentare la documentazione finale a rendicontazione della spesa sostenuta ai fini della formale chiusura della pratica contributiva.

Tali termini, che assumono carattere di perentorietà, sono stabiliti come segue:

- in mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data della comunicazione della concessione del contributo per quanto attiene gli interventi relativi alle campagne di sensibilizzazione della popolazione e agli acquisti delle attrezzature;
- in mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di ultimazione delle opere o dei lavori stabilita con il provvedimento provinciale di approvazione del progetto per quanto riguarda i centri di raccolta autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- in mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di esecutività dell'atto di approvazione del progetto ai sensi D.M. 2008.

2. Su richiesta motivata dall'Ente beneficiario, i suddetti termini possono essere prorogati per un periodo massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, in una o più soluzioni. Anche i termini così prorogati hanno carattere perentorio.

Ulteriori proroghe potranno essere concesse discrezionalmente dalla Giunta Provinciale.

La richiesta di proroga deve perentoriamente pervenire alla Provincia, da presentarsi nelle modalità di cui all'articolo 8, comma 5. del presente Regolamento, entro la scadenza del termine che si chiede di procrastinare.

3. La documentazione finale a rendiconto pervenuta entro i termini, presentata priva di data o di sottoscrizione autentica oppure sprovvista di uno o più tra gli allegati obbligatoriamente richiesti di cui al successivo comma 4., va regolarizzata entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta provinciale, a pena di esclusione.

4. I documenti che gli Enti beneficiari devono presentare alla Provincia entro i termini previsti dai precedenti commi sono i seguenti:

- dichiarazione di cui all'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2000 e s.m.i., attestante che gli interventi (opere o lavori, forniture, servizi) per i quali il contributo è stato erogato sono stati realizzati nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia *de qua* e nel rispetto delle condizioni eventualmente poste nella determinazione dirigenziale di concessione.
In tale attestazione va dichiarato l'ammontare complessivo della spesa sostenuta e la specifica *"i fondi somministrati dalla Provincia sono stati interamente utilizzati per la realizzazione dell'iniziativa o opera ammessa a contributo"*;
- prospetto riassuntivo della spesa, con suddivisione delle voci relative ai lavori a base d'asta (SOMME A) e alle "somme a disposizione" (SOMME B) (*solo per le opere afferenti la realizzazione dei centri di raccolta*);
- certificato di collaudo o di regolare esecuzione e relativo provvedimento di approvazione (*solo per le opere afferenti la realizzazione di centri di raccolta*);
- dichiarazione dell'Ente beneficiario attestante che le attrezzature oggetto del contributo non sono state impiegate per la gestione di rifiuti diversi da quelli classificati urbani ai sensi del D.Lgs. 152/06 (ex D.Lgs. 22/97) (*solo per gli acquisti delle attrezzature*);
- dichiarazione dell'Ente beneficiario attestante che il beneficio concesso per le finalità in oggetto non è stato utilizzato secondo procedure che contrastino con i principi normativi comunitari in materia di aiuti di Stato;
- una breve relazione in merito alla messa in esecuzione delle forniture e dei servizi connessi alle campagne di sensibilizzazione realizzate e alla messa in opera e distribuzione delle attrezzature acquistate, al fine di monitorare successivamente l'efficacia dell'intervento contributivo rispetto al sistema di gestione dei rifiuti solidi urbani.

4. Sulla base della documentazione acquisita dalla Provincia a titolo di rendicontazione della spesa sostenuta da parte dell'Ente beneficiario, il Dirigente competente emette apposito provvedimento ai fini di determinare in via definitiva il contributo concesso.

5. Se l'incidenza percentuale del contributo concesso rispetto all'importo della spesa ammissibile come quantificato sul totale della spesa sostenuta e rendicontata, rientra nel limite della misura percentuale concessa, con la determinazione dirigenziale si provvede a confermare il contributo medesimo e ad attestare contestualmente la formale chiusura e archiviazione della relativa pratica. Diversamente, con la determinazione dirigenziale si procede alla riduzione proporzionale del contributo concesso e si dispone la riscossione delle somme erogate in eccedenza, da versare tramite accreditamento sul conto corrente bancario intestato all'Amministrazione Provinciale di Pordenone.

6. Qualora l'ufficio rilevi la non conformità fra gli interventi eseguiti (opere, forniture o servizi) e quelli per i quali è stato concesso ed erogato il contributo, il Dirigente competente, con proprio idoneo provvedimento, dispone la revoca totale o parziale del contributo concesso e dispone la riscossione delle somme erogate e non più spettanti, da versare tramite accreditamento sul conto corrente bancario intestato all'Amministrazione Provinciale di Pordenone.

Art. 16

(Revoca d'ufficio del contributo e rinuncia volontaria al contributo)

1. Si dà luogo a revoca d'ufficio del contributo, assegnato o concesso, quando si verificano:
 - il mancato rispetto dei termini perentori di cui all'articolo 12, commi 3 e 4 e articolo 15, commi 1 e 2.;
 - la non corrispondenza di cui all'articolo 13, comma 6.;
 - la non conformità di cui all'articolo 15, comma 6.
2. Il soggetto beneficiario, per qualsiasi ragione ritenuta opportuna, può rinunciare in ogni momento al contributo assegnatogli o concessogli dandone immediata comunicazione scritta all'Ufficio competente della Provincia.
3. La revoca d'ufficio del contributo e la presa d'atto della rinuncia volontaria sono disposte con determinazione dirigenziale.

Art. 17

(Utilizzo minori spese)

1. Le minori spese derivanti dalle eccedenze di cui all'art. 10, comma 5, dalle rideterminazioni contributive in sede di concessione o rendicontazione della spesa o conseguenti alla rinuncia volontaria o revoca d'ufficio, formano economie da impiegarsi nell'ambito dell'approvazione del primo successivo riparto utile.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2009 e riguarderà i procedimenti amministrativi che verranno attivati a partire dalla presentazione delle domande di contributo inoltrate ai fini dell'approvazione del riparto dei fondi assegnati ai sensi dell'art. 32 della L.R. 30/87 per l'anno 2009.